COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1984

che autorizza alcuni Stati membri a rinnovare la sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese

(I testi in lingua francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca sono i soli facenti fede)

(84/61/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 15, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979 [1], relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di alcuni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che, ai sensi della decisione suddetta, gli Stati membri possono effettuare una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni soltanto previa autorizzazione della Commissione;

considerando che, con le decisioni 83/326/CEE, del 28 giugno 1983 [2], e 83/433/CEE, del 5 agosto 1983 [3], la Commissione ha autorizzato alcuni Stati membri a istituire una sorveglianza intracomunitaria nei confronti delle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese, soggetti a limitazioni quantitative all'importazione nella Comunità ai sensi del regolamento (CEE) n. 3061/79 del Consiglio, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di taluni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese [4];

considerando che tale autorizzazione è stata limitata al 31 dicembre 1983, data di scadenza del regime comune di cui al regolamento (CEE) n. 3061/79;

considerando che il Consiglio, con regolamento (CEE) n. 109/84, del 4 gennaio 1984 [5], che modifica il regolamento (CEE) n. 3061/79, ha prorogato di un anno il regime comune specifico ivi stabilito e ha fissato per il 1984 nuovi limiti quantitativi per i prodotti tessili oggetto del regolamento suddetto;

considerando che taluni Stati membri hanno chiesto alla Commissione l'autorizzazione per il rinnovo dei regimi di sorveglianza intracomunitaria attuati in conformità delle decisioni 83/326/CEE e 83/433/CEE della Commissione;

considerando che rimangono validi i motivi alla base delle decisioni suddette della Commissione, in quanto le deviazioni di traffico dei prodotti tessili in questione rischiano di aggravare o di prolungare le difficoltà economiche degli Stati membri suddetti;

considerando che è quindi opportuno autorizzare tali Stati membri a rinnovare in conformità dell'articolo 115, primo comma, del trattato la sorveglianza intracomunitaria delle importazioni originarie della Cina, oggetto delle decisioni 83/326/CEE e 83/433/CEE della Commissione;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri indicati nell'allegato sono autorizzati, ciascuno per quanto lo riguarda, a rinnovare per il 1984 i regimi di sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di cui all'allegato della presente decisione, in conformità della decisione 80/47/CEE.

---

[1] GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.
[2] GU n. L 175 del 30. 6. 1983, pag. 1.
[3] GU n. L 244 del 2. 9. 1983, pag. 38.
[4] GU n. L 345 del 31. 12. 1979, pag. 1.
[5] GU n. L 15 del 18. 1. 1984, pag. 1.

Articolo 2

La presente decisione è in vigore fino al 31 dicembre 1984.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito sono destinatari della presente decisione.

Fatto à Bruxelles, il 25 gennaio 1984.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

ALLEGATO

Stato membro	Categoria
Repubblica federale di Germania	2
Benelux	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 21, 24, 76
Francia	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19, 20, 21, 23, 24, 32, 33, 36, 37, 39, 59, 73, 78, 81, 89
Grecia	6
Irlandia	4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15 B, 21
Italia	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20 + 39
Regno Unito	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 21, 37